



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 26 luglio 2012

Ad integrazione della nota stampa per i deferimenti sul filone di Cremona, si pubblicano i 5 punti finali che completano il provvedimento della Procura Federale in merito alla gara Albinoleffe – Siena del 29 maggio 2011:

27 - **PASSONI Dario**, all'epoca del fatto calciatore dell'U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., per la violazione dell'art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del codice di giustizia sportiva, per avere prima acquisito e, quindi, fornito a persona al momento del fatto estranea all'ordinamento federale (C.M.), informazioni sulla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare, da parte della stessa, una scommessa dall'esito sicuro sul risultato di tale gara, come alterato, per poi riceverne anche un compenso personale in denaro.

28 - La società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'addebito mosso al proprio calciatore all'epoca dei fatti, Filippo CAROBBIO, come sopra indicato.

29 - La società **U.C. ALBINOLEFFE S.r.l.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'addebito mosso al proprio calciatore all'epoca dei fatti, Dario PASSONI, come sopra indicato;

30 - L'allenatore **CONTE Antonio**, il Vice allenatore **ALESSIO Angelo**, il preparatore dei portieri **SAVORANI Marco**, il preparatore atletico **D'URBANO Giorgio** ed il capo osservatore tecnico **FAGGIANO Daniele**, all'epoca dei fatti tutti tesserati per l'A.C. SIENA S.p.A., della violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice

di Giustizia Sportiva, per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, appresi, il primo, nei giorni precedenti la gara e riferiti nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione, l'ALESSIO, il SAVORANI, e il D'URBANO, per come appresi quanto meno nel corso della riunione tecnica pre partita; e dal FAGGIANO a seguito di un colloquio personale con il calciatore Filippo Carobbio.

31 - la società **A.C. SIENA S.p.A.**, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati Conte Antonio, Alessio Angelo, Savorani Marco, D'Urbano Giorgio e Faggiano Daniele.